

la presidenza o meglio la vicepresidenza siano tenute dal sindaco o da un consigliere comunale.

Per queste varie ragioni la Commissione, d'accordo col Governo, è dispiacente di non poter accettare alcuno degli emendamenti proposti e prega la Camera di votare l'articolo 52 del testo concordato tra essa ed il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, mantiene o ritira il suo emendamento?

RICCIO. Quantunque non sia persuaso della utilità dei vice-presidenti, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Baslini, mantiene o ritira il suo emendamento?

BASLINI. Credevo che l'emendamento, da me presentato, potesse essere accolto. Dal momento però che Governo e Commissione non credono opportuno di accoglierlo, non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sonnino?

SONNINO SIDNEY. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini?

(Non è presente).

S'intende che lo ritira.

L'onorevole Scalori ha già ritirato il suo emendamento. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 52.

(È approvato).

Art. 52-bis, nel nuovo testo concordato tra Governo e Commissione:

« Fra la domenica ed il mercoledì inclusi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero dei voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori delle singole sezioni fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possedano una delle condizioni, di cui all'articolo 2 della legge vigente.

« Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro, che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

« In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

« Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, entro il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

« A ciascuno degli scrutatori il comune in cui ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere una indennità di lire cinque ».

Desidererei che tutte le volte, che si fanno degli articoli nuovi concordati, il Presidente potesse vederli in tempo debito, onde coordinarvi gli emendamenti. Trovo che ad ogni momento c'è qualche cosa di diverso!

Questa preghiera la rivolgo alla Commissione per l'avvenire. Per adesso, ho già fatto questo coordinamento.

Sull'articolo 52-bis ha chiesto di parlare l'onorevole Graziadei, che ha presentato un emendamento, col quale, mi pare, si sostituirebbe una nuova formula a tutto l'articolo.

GRAZIADEI. Onorevole Presidente, io avevo presentato l'emendamento, quando ancora non era noto il nuovo testo concordato dell'articolo 52-bis...

PRESIDENTE. Onorevole Graziadei, lasci intanto che legga il suo emendamento:

« *Sostituire:*

« Ogni candidato proposto nei modi e termini di cui agli articoli precedenti ha diritto di proporre, secondo la procedura di cui all'articolo 52-quinquies, due suoi rappresentanti. La somma dei rappresentanti formerà il totale degli scrutatori ».

Mi pareva infatti che fosse un articolo completamente sostitutivo.

GRAZIADEI. Onorevole Presidente, prima era un articolo che sostituiva completamente quello proposto dalla Commissione, ma ora non lo sostituisce più completamente, perchè l'ultimo dei vari testi concordati tra Governo e Commissione è tale che ha aggiunto qualche cosa di nuovo, che io non conoscevo quando presentai il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ed allora indichi che cosa vuol sostituire, e dove vuole che si sostituisca.

GRAZIADEI. Onorevoli colleghi, dopo la questione del sistema di votazione, che è già stata risolta, il problema più difficile e complesso, sotto il punto di vista tecnico, rimane quello della composizione e delle funzioni del seggio elettorale.